

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE 2290

d'iniziativa dei senatori RUFA, PERGREFFI, CAMPARI e CORTI

**Disposizioni relative alla disciplina di noleggio di monopattini elettrici**

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende porre rimedio ad una serie di problematiche che riguardano la circolazione dei monopattini elettrici, apportando delle modifiche alla disciplina del noleggio di tali dispositivi.

In premessa si intende ricordare brevemente l'evoluzione storica delle previsioni normative aventi ad oggetto la definizione e la circolazione sul territorio nazionale dei monopattini elettrici: una prima tappa importante è costituita dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che autorizza, nelle città, «la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica», rientrando, tra gli altri dispositivi, anche i monopattini elettrici, senza che fossero specificate in concreto le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica», venivano indicate le caratteristiche tecniche richieste per le tipologie di dispositivi elettrici ammessi alla sperimentazione. In particolare, l'articolo 3 del decreto subordina la circolazione di qualunque tipologia di dispositivo di micromobilità elettrica ad uno specifico provvedimento da parte dei comuni. La ratio di tale previsione sta nel fatto che si tratta di una vera e propria fase di preparazione e di studio di vantaggi e svantaggi di questi nuovi strumenti e che ogni comune, fino al termine di sperimentazione a livello nazionale, ha

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – 2021

---

facoltà (e dunque non obbligo) di adottare ed implementare tali nuove forme di spostamento.

L'articolo 4 del medesimo decreto dispone inoltre che i comuni, prima di emanare il provvedimento di approvazione (qualunque esso sia), debbano mappare l'insieme di strade adibite alla circolazione dei dispositivi elettronici, sottoposte anch'esse a prerogative tecniche d'utilizzo specificate in linea generale nella stessa fonte normativa.

Va tenuto presente che il decreto stesso ammette per la prima volta esplicitamente i servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità a flusso libero (cosiddetto free-floating): con tale ultimo termine si intende quell'insieme di monopattini elettrici sotto marchio comune (appunto, una flotta) che sostano in varie parti nel perimetro della zona di sperimentazione predefinito e che possono essere prelevati ed utilizzati attraverso la prenotazione e/o lo sblocco con apposita applicazione su smartphone, con tariffe che si possono basare sui chilometri percorsi o sulla durata del noleggio stesso. La norma chiarisce espressamente, ex articolo 4, comma 3, che i comuni stessi possano affidare tali attività anche a terzi.

Si ricorda che la fase di sperimentazione era in origine temporalmente limitata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, a non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del sopramenzionato decreto, ovvero fino al 27 luglio 2021.

Tutto quanto sopra premesso, già durante il primo anno di sperimentazione nazionale si sono susseguite diverse modifiche all'originaria disciplina, in primis attraverso la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che all'articolo 1, comma 75, equipara originariamente i monopattini elettrici che rispettino «limiti di potenza e velocità», come da predetto decreto, ai velocipedi «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (Nuovo codice della strada), comportando una decisiva apertura verso l'utilizzo di tali specifici dispositivi di micromobilità.

All'articolo 1, comma 75, della legge di bilancio 2020 vengono fissate anche le caratteristiche tecniche (oltre ai meri limiti di potenza e velocità della previgente disposizione) alle quali il monopattino elettrico deve rispondere

per essere equiparato alla bicicletta, con la conseguente possibilità per esso di circolare «anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione»: una novità, dunque, che ammette l'utilizzo dei monopattini elettrici ovunque sul territorio nazionale ove possano altresì circolare velocipedi.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, interviene sulla legge di bilancio 2020 introducendo delle novità che riguardano soprattutto i «servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica». Il comma 75-septies dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dal citato decreto-legge, subordina l'espletamento del servizio, anche in modalità free-floating, ad «apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

Calando i suddetti riferimenti normativi alla situazione attuale, il modello di sharing free-floating dei monopattini elettrici necessita, tuttavia, di indicazioni più puntuali ed efficaci a cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali.

Negli ultimi mesi molte città italiane hanno aumentato le aree finalizzate al noleggio di monopattini elettrici, senza tuttavia che siano state messe a disposizione delle forze dell'ordine le apposite strumentazioni per sanzionare le infrazioni da parte degli utilizzatori, tanto che il numero di violazioni e incidenti è in crescita costante.

A pagare il prezzo più alto per questa situazione sono soprattutto le persone con disabilità, soprattutto persone in carrozzina, ipovedenti o non vedenti, per i quali il rischio sempre più crescente di un incidente o di inciampo su un

---

dispositivo abbandonato ha indotto diverse associazioni di rappresentanza di persone con disabilità a organizzare petizioni per una normativa che sia più rigorosa e più efficace.

Il presente disegno di legge, di cui si auspica una celere approvazione, si pone l'obiettivo di fornire una disciplina più puntuale e più stringente sulla circolazione dei monopattini elettrici a noleggio in modalità free-floating; in particolare, si prevede che nel provvedimento che istituisce il bando di gara per il servizio di noleggio, emanato da parte dei comuni, sia specificatamente contenuta l'individuazione di appositi stalli in cui è consentita la presa in carico e il rilascio del monopattino elettrico da parte dell'utilizzatore. Viene introdotto l'obbligo del deposito di una somma a titolo cauzionale alla società a cui è affidato il servizio di noleggio, che verrà trattenuta ed equamente ripartita tra l'azienda stessa e il comune in caso di abbandono del dispositivo al di fuori degli appositi stalli previsti. Si introduce, inoltre, una sanzione amministrativa, oltre alla trattenuta della somma a titolo cauzionale da parte dell'azienda, per chiunque abbandoni il mezzo in aree non autorizzate. Infine, si prevede l'obbligo, per la società che presta il noleggio, di comunicare eventuali violazioni alle forze dell'ordine, fornendo i dati relativi all'identità dell'utilizzatore e al luogo di abbandono del mezzo, affinché si possa procedere nel comminare la relativa sanzione.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

(Modifiche ai contenuti della delibera della Giunta comunale di cui all'articolo 1, comma 75-septies, della legge n. 160 del 2019)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 75-septies sono inseriti i seguenti:

« 75-octies. La delibera della Giunta comunale di cui al comma 75-septies contiene l'indicazione dei luoghi destinati alla creazione di appositi stalli nei quali è consentita la presa in carico e la sosta dei veicoli. La strutturazione

degli stalli e delle relative dotazioni è a carico della società che presta il servizio di noleggio.

75-novies. Non è consentito posizionare gli stalli di cui al comma 75-octies sui marciapiedi, nelle aree pedonali e in prossimità di scuole od ospedali, ove sia messa a rischio l'incolumità di altri utenti della strada, prestando particolare attenzione alla salvaguardia dell'utenza debole della strada come definita ai sensi dell'articolo 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni relative alla disciplina di noleggio di monopattini elettrici)

1. La società prestatrice del servizio di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 ha l'obbligo di richiedere una somma pecuniaria a titolo di deposito cauzionale per il noleggio dei monopattini elettrici, come definiti dal medesimo decreto e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La somma è integralmente restituita solo nel caso in cui il mezzo, una volta concluso l'utilizzo, sia rilasciato in uno degli appositi stalli situati nei luoghi indicati nella delibera della Giunta comunale di cui all'articolo 1, comma 75-octies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, in caso contrario, tale somma è trattenuta e ripartita ugualmente tra la società stessa e il comune.

2. Chiunque, avvalendosi del servizio di noleggio, non provvede al rilascio del mezzo negli appositi stalli, in aggiunta alla trattenuta della cauzione di cui al comma 1, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra euro 41 ed euro 168.

---

3. In presenza della violazione di cui al comma 2, la società che presta il servizio di noleggio ha l'obbligo di informare tempestivamente la polizia municipale e di fornire le informazioni necessarie, relative all'identità dell'utilizzatore e alla posizione in cui il mezzo è stato abbandonato, affinché si proceda a comminare la sanzione di cui al medesimo comma 2.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.